

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01632/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2018, proposto da

Naturaltria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Tigano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip.to Sviluppo Rurale e Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata *ex lege* in Palermo, via Alcide De Gasperi;

nei confronti

Giuseppe Minutoli non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.D.G. n.1178 del 22.5.2018, pubblicato sul sito istituzionale il 23 maggio

successivo, recante l'elenco definitivo delle domande ammesse e di quelle non ammesse a finanziamento nell'ambito della sottomisura 4.2. (Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli) del PSR 2014/2020, nella parte in cui comprende l'istanza della Naturaltria srl fra quelle definitivamente non ammissibili (n.15 dell'elenco);

- dell'esclusione della domanda presentata dalla società ricorrente da quelle ritenute ammissibili; del precedente D.D.S. n.188 del 13.2.2018, recante l'approvazione degli elenchi "provvisori" delle domande ammesse e non ammesse; ove occorra, e limitatamente alla misura in cui dovessero essere ritenute lesive, delle clausole di *lex specialis* applicate –erroneamente- a sfavore della società ricorrente, ed in specie: dell'art.15.3, punto 4, delle disposizioni attuative del bando relativo alla Sottomisura 4.2.;

- del predetto bando relativo alla Sottomisura 4.3.;

- delle disposizioni attuative del PSR Sicilia 2014/2020 approvate con D.D.G. n.2163 del 30.3.2016; di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, istruttorio, etc., presupposto, conseguenziale o comunque connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, con produzione documentale, per le Amministrazioni intime;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che, ad un primo esame, alcuni profili di censura dedotti nel ricorso non appaiono del tutto implausibili tenuto conto che, come evidenziato dalla

parte, solo in sede della elencazione della documentazione da allegare alla domanda, e non anche nel contesto previsioni generali relative alla individuazione dei soggetti legittimati e alle rispettive tipologie di intervento ammissibili a finanziamento, si opera un distinguo tra titolo di proprietà ed altri ed altri titoli legittimanti che riverberano effetti sulla ammissibilità del finanziamento richiesto;

CONSIDERATO che al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato, entro quaranta giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, alla luce di quanto prospettato nel ricorso anche in merito al possibile scorporo dal finanziamento delle sole voci di spesa per le quali assumerebbe rilievo non già il possesso del bene quanto l'essere proprietario del complesso immobiliare;

CONSIDERATO che alla presente Camera di Consiglio il patrocinante di parte ricorrente, con dichiarazione resa a verbale, ha chiesto –ai fini della integrazione del contraddittorio- l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami;

RITENUTO di poter accogliere tale ultima richiesta e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene fin d'ora autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame,
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che ha emanato l'impugnato provvedimento, e nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del presente ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione

utile;

- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;

PRECISATO che l'Assessorato, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che non dovrà essere rimosso, insieme a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;

CONSIDERATO che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in esame ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione secondo quanto in motivazione riportato.

Dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 dicembre 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Giovanni Tulumello

IL SEGRETARIO